

1. Richiesta preventivi

per l'affidamento diretto del servizio per la realizzazione di percorso di *team building* e di *coaching* a favore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), della Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul MePA.

CIG 9784483ACB

Questa Amministrazione intende avviare un percorso per rafforzare motivazione e lavoro di squadra nei dipendenti della Sezione Protezione civile della Regione Puglia. Tale percorso intende, attraverso la formazione della motivazione e del lavoro di squadra, generare benessere organizzativo e coinvolgimento verso gli obiettivi comuni. A tal fine intende affidare il servizio per la realizzazione di un percorso di **TEAM BUILDING** e di **COACHING** a favore dei dipendenti mediante procedura RDO MePA riservata agli operatori invitati in possesso dell'abilitazione MePA relativo alla Categoria di abilitazione "**Supporto Specialistico**" sottocategoria "**Supporto Specialistico in ambito organizzativo e gestionale**"

Il servizio da affidare comprende le attività di tipo specialistico di seguito specificate.

1. CONTENUTI

- a) Il clima organizzativo. Come promuovere presso le risorse umane l'identificazione ed appartenenza con la propria struttura organizzativa ed incrementare il grado personale di soddisfazione attraverso valori, relazioni e competenze.
- b) Il ruolo. Funzioni e compiti delle singole risorse per sostenere, facilitare e incoraggiare le performance e le prestazioni delle risorse umane all'interno della struttura organizzativa.
- c) Gli obiettivi comuni. L'essenza degli obiettivi comuni è quello di creare Valore per i dipendenti. Il principio fondamentale che permette di raggiungere tale risultato è quello della consapevolezza che mette in conto generosità e sacrificio. Il successo della struttura organizzativa ed il successo personale sono reciproci.
- d) Il lavoro di squadra. Attraverso lo sforzo morale della condivisione, il coinvolgimento delle singole persone ed il rispetto di una disciplina si generano comportamenti utili al benessere emotivo ed agli obiettivi della struttura organizzativa.
- e) Lo stress nei momenti di lavoro in emergenza. Le strategie per abbassare lo stress nei momenti in cui si sperimentano confusione, insicurezza e ansia di fronte ad eventi eccezionali e di emergenza durante i quali è necessario prendere decisioni e risolvere problemi.
- f) Il miglioramento continuo della struttura organizzativa. L'esperienza di successi e di fallimenti in una struttura organizzativa permette attraverso uno stile di apprendimento positivo di creare soluzioni e di rafforzare l'atteggiamento mentale di fronte alle difficoltà.
- g) L'auto motivazione. L'auto motivazione energizza e guida con l'esempio i propri colleghi ed i propri collaboratori verso gli obiettivi della struttura organizzativa attraverso una progettualità sfidante ricca di significati.
- h) Il controllo e la valutazione. Attraverso degli appositi strumenti comportamentali di controllo e di valutazione ogni singola risorsa potrà attivare l'autocorrezione.

2. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'CONTRATTO.

L'intervento, della durata di diciotto mesi, si articolerà in quattro fasi:

- 1) progettazione delle attività di *team building* e *coaching*;

- 2) realizzazione dei materiali di supporto alle attività da realizzare;
- 3) percorsi condivisi di *workshop* partecipativi;
- 4) valutazione e consolidamento dei risultati delle attività svolte.

La prima fase prevede anche riunioni di lavoro di briefing ed interviste del personale coinvolto, nonché l'attività di acquisizione delle informazioni (analisi dei processi e obiettivi da perseguire) e della documentazione necessaria a progettare le attività da svolgere successivamente.

La seconda fase prevede la predisposizione del materiale didattico cartaceo e/o on-line da mettere a disposizione dei partecipanti, la progettazione di dettaglio dell'intervento con riferimento alla metodologia e agli strumenti proposti in sede di offerta, che porti alla realizzazione del piano di lavoro, con indicazione delle modalità operative e del cronoprogramma di tutte le attività previste dal progetto.

La terza fase prevede la realizzazione dei *workshop* partecipativi articolati anche in gruppi di lavoro. In particolare, la terza fase prevede la realizzazione di dieci workshop per ciascun gruppo *target* di 15 persone circa sui seguenti temi:

1. *Team work* e dinamiche del lavoro di gruppo;
2. Fattori che influenzano la motivazione dei collaboratori;
3. Missione, visione, valori delle organizzazioni;
4. Miglioramento continuo;
5. Stili di *leadership* ed impatto sull'organizzazione;
6. *Empowerment* nel settore pubblico;
7. Ambiente organizzazione e produttività nei servizi;
8. Qualità ed eccellenza come obiettivi condivisi;
9. *Decision Making* in contesti complessi;
10. Fattori che influenzano l'assunzione delle decisioni.

La quarta fase sarà finalizzata alla valutazione del coinvolgimento e della motivazione delle persone che hanno partecipato al percorso nonché dei cambiamenti attivati nella comunicazione interpersonale e tra gli uffici della Protezione Civile e nella gestione dei processi aziendali complessi anche in regime di stress, per finire con la valutazione e il consolidamento del cambiamento del clima organizzativo nel suo complesso.

La prestazione dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento dello stesso e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo offerto.

Le attività dovranno essere eseguite principalmente presso la sede della Protezione civile della Regione Puglia e presso altre sedi regionali adeguate al percorso formativo da realizzare.

Il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'operatore che avrà presentato il miglior preventivo esprimendo il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara di seguito riportati:

- Capitolato speciale;
- Richiesta preventivi;
- "Appendice: prescrizioni tecniche" (allegata al presente documento)
- patto di integrità
- documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella "Richiesta preventivi" prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

1. IMPORTO DELL'APPALTO oggetto di preventivi-offerta

L'importo a base di gara - indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze - è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila euro) complessivi, ripartito in diciotto mesi:

- 1) Euro 40.000,00 per la prima, seconda e terza fase;
- 2) Euro 20.000,00 per la quarta fase.
- 3) L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

2. DURATA E OPZIONI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 18 mesi; l'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio entro il termine (riportato nel campo "Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi") di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).

3. PRESENTAZIONE PREVENTIVI-OFFERTA

✓ Relativamente alla documentazione amministrativa, vedasi art. 4,5,6,7 e 13 dell'Appendice;

✓ Relativamente alla proposta tecnica si evidenzia quanto segue:

L'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA - inserire **a pena di esclusione** la propria proposta tecnico-organizzativa, redatta in maniera speculare ai criteri di valutazione indicati *infra* nel paragrafo "Individuazione della miglior preventivo offerta".

Il concorrente deve nell'ambito della propria proposta tecnica:

- **indicare il nominativo e le generalità dell'esperto proposto (con almeno n. 5 anni di esperienza nel settore di percorsi di *team building* e di *coaching*);** si precisa che è possibile indicare il nominativo di un solo esperto che effettuerà la prestazione oggetto di affidamento; in presenza di più nominativi, all'offerta sarà attribuita la valutazione più bassa tra quelle assegnate ai diversi nominativi. Non sarà valutata, altresì, la presenza di un gruppo di lavoro a supporto dell'esperto. Resta ferma, comunque, la possibilità per l'operatore di sostituire in fase esecutiva l'esperto individuato in offerta con altro esperto avente un profilo almeno pari o superiore; la sostituzione in ogni caso è sottoposta a valutazione preventiva della Stazione Appaltante a pena di risoluzione contrattuale;
- **descrivere la competenza specialistica professionale dell'esperto proposto maturata esclusivamente nell'ambito di percorsi di *team building* e di *coaching* attraverso l'indicazione delle esperienze professionali svolte;**
- **dichiarare i titoli di studio post-universitario / master / corsi di perfezionamento / abilitazioni dell'esperto proposto attinenti a percorsi di *team building* e di *coaching*;**

- **le pubblicazioni cartacee e/o telematiche a firma dell'esperto in materia di percorso di team building e di coaching.**

La proposta tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora la proposta tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrata da più coamministratori con firma congiunta, la proposta tecnica– ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa quanto segue:

- a) tutti i file che costituiscono la proposta tecnica, ivi compresi eventuali allegati, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore pena l'esclusione del concorrente, fatta salva l'ipotesi di riconoscibilità della provenienza dell'offerta;
- b) qualora la proposta tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre nell'ambito della documentazione amministrativa una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrata da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta. In caso di ATI/Consorzi/GEIE e Reti di imprese si rinvia all'allegata Appendice.

Relativamente alla proposta economica si evidenzia quanto segue:

L'operatore deve esprimere il proprio preventivo offerta indicando il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Si precisa a pena di esclusione che il preventivo (completo di proposta tecnica e di proposta economica, complete di allegati se previsti) deve pervenire in Piattaforma entro i termini ivi previsti.

Si precisa, inoltre, che in fase di inserimento dell'offerta economica nell'ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione. In caso di presentazione di un "file offerta" con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e nel rinviare a quanto previsto nel documento "Appendice prescrizioni tecniche" con particolare riferimento nell'ipotesi di ATI e Consorzi, si precisa quanto segue:

- Requisiti generali: vedasi art. 4 dell'Appendice;
- Requisiti di idoneità: vedasi art.5.1. Appendice;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria: non previsti;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale: vedasi art.5.3 Appendice;
- Avvalimento, subappalto (di esecuzione) e -ove ammesso- subappalto necessario: vedasi paragrafi 6 e 7 Appendice;

- Sopralluogo: non previsto;
- Garanzia provvisoria: non prevista;
- I termini di scadenza per la presentazione dei preventivi offerta nonché i termini di presentazione dei chiarimenti sono riportati direttamente nell'ambito della Piattaforma MePA.

4. INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR PREVENTIVO-OFFERTA

L'individuazione del miglior preventivo sarà effettuata dal RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, in base ai seguenti elementi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Proposta tecnica	85
Proposta economica	15
TOTALE	100

La valutazione della proposta tecnica sarà effettuata tenuto conto dei criteri tecnici sotto riportati nell'ottica di individuare un esperto in percorsi di team building e di coaching:

- **competenza professionale** maturata dall'esperto **esclusivamente** nell'ambito di percorsi di team building e di coaching; ai fini della valutazione, per ciascuna attività devono essere descritti i committenti/beneficiari, l'oggetto e la data/periodo di svolgimento; l'operatore economico deve presentare le esperienze effettuate in forma tabellare complete di numerazione progressiva seguendo lo schema di seguito riportato:

N.	Descrizione competenza: committente beneficiari, oggetto e data/periodo
1	
2	
3	

Si precisa che vanno riportate unicamente le esperienze professionali effettuate con riferimento ai percorsi di *team building* e di *coaching*; non saranno considerate dichiarazioni generiche prive dei dati richiesti in quanto la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione sulle esperienze dichiarate.

- **le pubblicazioni** cartacee e/o telematiche a firma dell'esperto proposto riferite a percorsi di team building e di coaching: nell'offerta va indicato l'elenco volumi pubblicati a livello nazionale (recanti il codice ISBN) nonché gli articoli pubblicati a livello nazionale su riviste cartacee e/o telematiche (recanti codice ISSN).
- titoli di studio post-universitari / master / corsi di perfezionamento.

* * * * *

La valutazione della proposta economica avverrà attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente

Formula “concava alla migliore offerta”:

$$C_i = \left(\frac{Ra}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

A = esponente alfa pari a 0,3.

* * * * *

Si precisa quanto segue:

Il punteggio attribuito alla proposta offerta tecnica e all’offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 (due) cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In fase di inserimento dell’offerta economica (e se previsto dell’offerta tecnica) nell’ambito dei campi strutturati della piattaforma MePA, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.

In caso di presentazione di un “file offerta” con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque.

La procedura di affidamento è descritta agli articoli 18 e ss. dell’allegata Appendice. i concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. L’adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinata, in particolare:

- all’acquisizione del DGUE “Documento di gara unico europeo” e delle dichiarazioni integrative sottoscritti dall’operatore economico miglior offerente dal quale risulti il possesso dei requisiti generali (par.5 Appendice), di idoneità (par.6.1 Appendice), di capacità economica e finanziaria ove previsti (par.6.2 Appendice), di capacità tecnica e professionale (par.6.3 Appendice), fermo restando la possibilità di utilizzare le dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA ove aggiornate;
- all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 6 dell’Appendice sottoscritta da ciascuna ausiliaria in caso di avvalimento;

La stipula contrattuale è subordinata in particolare:

- all’acquisizione del PASSOE firmato digitalmente di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) della Delibera n. 157/2016 dell’ANAC;
- all’acquisizione di una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- alla verifica del possesso dei requisiti nel rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 4.

- all'acquisizione dell'ulteriore documentazione prevista al paragrafo 22 dell'Appendice, ivi compresa quella riferita all'imposta di bollo.

La presente "Richiesta preventivi" non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'espletamento della procedura. La presentazione del preventivo offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa dell'operatore economico all'affidamento in parola.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica utilizzando lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA. Nel campo "**Data Limite Stipula Contratto**" è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati all'art. 22 dell'Appendice.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Bari. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Giuseppe Marziale.

Il RUP
Giuseppe Marziale

APPENDICE

Sommario

PREMESSE 10

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	10
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	10
1.2 Dotazioni tecniche	12
1.3 Identificazione	12
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	13
2.1 Documenti di gara	13
2.2 Chiarimenti	13
2.3 Comunicazioni	13
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	14
3.1 Durata dell'appalto	14
3.2 Opzioni e rinnovi	15
4. REQUISITI GENERALI	15
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
5.1 Requisiti di idoneità	17
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	17
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	17
6. AVVALIMENTO	17
7. SUBAPPALTO	19
8. GARANZIE	19
8.1 Garanzia provvisoria	19
8.2 Garanzia definitiva	19
9. SOPRALLUOGO	19
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta	21
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
13. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA	22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA	23
16. CRITERIO DI AFFIDAMENTO	23
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
18. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
19. SEGGIO DI GARA	24
20. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA	24
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
22. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	26

25. CODICE DI COMPORTAMENTO	27
26. ACCESSO AGLI ATTI	27
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Acquistinretepa (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni di cui al D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.L. n.77/2021, conv. in L. n. 108/2021, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria(e) di abilitazione indicati nel documento "Richiesta preventivi" e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali, etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 2.2.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato negli atti di gara si precisa che:

- per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale "Acquistinretepa" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- per offerta telematica/offerta si intende il preventivo offerta inviato attraverso il Portale comprensivo della documentazione amministrativa, della proposta tecnica e della proposta economica

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, e delle Linee guida dell'AGID, tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;

- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; comportamento;
- ✓ secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- ✓ segretezza delle proposte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle stesse;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della proposta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle proposte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di lancio della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3. del presente documento;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente documento;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 del presente documento -, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara.

La documentazione di gara è elencata nell'ambito del documento "Richiesta preventivi".

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura MePA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella "Richiesta preventivi" prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it entro i termini riportati sullo stesso Portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica entro 2 giorni prima della data di scadenza di presentazione dei preventivi offerta.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, secondo le modalità previste nell'ambito della documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
 - b) all'esclusione;
 - c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
 - d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- avvengono utilizzando anche il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se

l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6ter del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analogo, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "**l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo** sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese " il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018);
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di **irreperibilità colpevole del destinatario**, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
- dunque è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- **l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;**
- **ricadono sull'operatore "inadempiente"** le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento è costituito da un unico lotto attesa la natura semplificata della procedura utilizzata.

3.1 Durata dell'appalto

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

3.2 Opzioni e rinnovi

Vedasi documento “Richiesta preventivi”.

4. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Per la partecipazione e il connesso affidamento, si precisa quanto segue: con la presentazione dell'offerta il concorrente (in forma singola o associata) conferma la validità delle dichiarazioni presentate a Consip nell'ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA, fermo restando la necessità di presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi / fattispecie che impattano sul possesso dei requisiti partecipazione.

Ai fini della completezza delle dichiarazioni presenti a sistema, si precisa quanto segue:

- Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:
 - In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza.
 - In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
 - In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di lancio della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nell'ultimo anno antecedente la data di lancio della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
 - I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4.
 - Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co.5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della RDO.
 - Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.
 - Nell'ipotesi di concordato ex art.186-bis R.D. n.267/1942, il concorrente deve possedere il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché considerare il divieto di partecipare quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e l'assenza di altre imprese aderenti al raggruppamento assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; il concorrente deve possedere una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente conferma la validità delle dichiarazioni presentate a Consip nell'ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA, fermo restando la necessità di presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi / fattispecie che impattano sul possesso dei requisiti partecipazione.

5.1 Requisiti di idoneità

- **Abilitazione** MePA relativa al Bando di abilitazione/Categoria merceologica - Categorie merceologiche indicata/e nel documento "Richiesta preventivi".

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

6. AVVALIMENTO

Qualora nell'ambito del documento di Richiesta preventivi siano previsti requisiti di capacità tecnica e professionale, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal documento di Richiesta preventivi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non posseda l'abilitazione al MePA.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

* * * *

L'operatore economico che intende far ricorso all'avvalimento deve allegare - utilizzando le righe presenti a sistema nell'ambito della "busta amministrativa" -

- A) allegare apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente avente ad oggetto la volontà di far affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti.
- B) Allegare per ciascuna ausiliaria:
- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale l'ausiliaria:
 - attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obblighi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 2) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
 - 3) Dichiarazioni/ Documentazione di cui al paragrafo 4 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c).

Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare nell'ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare; si precisa che per il subappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l'apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest'ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e disponibile nell'ambito dell'offerta economica.

8. GARANZIE

8.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., non è richiesta la garanzia provvisoria.

8.2 Garanzia definitiva

La stazione appaltante, avvalendosi della facoltà riconosciuta all'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016, non procederà alla richiesta di fornire la garanzia definitiva.

9. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo **“Data Limite per la presentazione delle offerte”** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero il termine entro cui le offerte devono pervenire;
- nel campo **“Data Limite Stipula Contratto”** è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati al successivo articolo 22;
- nel campo **“Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi”** è inserita la data entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l’esecuzione del servizio.

L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005.

Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l’Operatore economico dall’obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l’utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l’utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L’offerta deve pervenire entro i termini indicati in Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore, tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

Si precisa inoltre che:

- la proposta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione della proposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

La proposta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

12.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura trova applicazione la disciplina di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa - qualora previsti dalla richiesta di offerta - sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara – qualora previsti dalla richiesta preventivi - sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione "Documentazione Amministrativa" va compilata - nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dell'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip – secondo quanto previsto dai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Appendice.

Ai fini della presentazione della documentazione sopra riportata si evidenzia che il Sistema consente al concorrente di poter utilizzare – nell'ambito della Sezione "Documentazione Amministrativa" - un'apposita funzione denominata "Aggiungi documenti" attraverso la quale poter inserire a sistema ulteriori righe con tipologia predeterminata.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA

Si invitano i concorrenti ad accorpate l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA

Nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA, con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve a **pena di esclusione** inserire:

⇒ il file relativo alla propria offerta economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema.

NB: I prezzi unitari offerti vanno presentati mediante allegazione di un file separato da quello generato automaticamente dal sistema telematico; a tal proposito si invita – ove previsto – ad utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero la struttura dello stesso compreso il numero massimo di cifre decimali utilizzabili ivi previsto. In caso di presentazione di prezzi unitari con numero di decimali superiore a quello previsto, si procederà ad arrotondare i prezzi offerti in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.

⇒ L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché – se previsti – gli ulteriori file allegati devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre nell'ambito della documentazione amministrativa una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

* * * *

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo/uno o più importi unitari a base d'asta ovvero in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex D.L. n. 66/2014.

16. CRITERIO DI AFFIDAMENTO.

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano l'affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La Piattaforma consente:

a) la pubblicità delle attività di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

b) la riservatezza delle attività di valutazione che non sono pubbliche.

18. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA, di seguito sinteticamente riportato:

- apertura delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti
- verifica della completezza della documentazione ove presentata;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa - ove presentata - a quanto richiesto dagli atti di gara;
- attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. SEGGIO DI GARA

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

20. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ove prevista, la procedura di affidamento prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.

Si precisa che in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà ad affidare il servizio all'operatore economico che ha ottenuto la migliore valutazione tecnica e, in caso di ulteriore

parità, mediante l'estrazione del lotto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Nel caso in cui le proposte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per la valutazione tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice, si procederà all'affidamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Punto Ordinante/seggio di gara procederà a comunicare, tempestivamente al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di preventivi offerte parziali, plurimi, condizionati, alternativi nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di preventivi offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all'importo / uno o più importi unitari a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni preventivo che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente basso.

22. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020, si intende avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sulla base della autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (anche sotto forma di D.G.U.E), con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, si procederà esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni eventualmente già eseguite. Il contratto stipulato all'esito della selezione conterrà apposita clausola risolutiva espressa da attivare nell'ipotesi di esito negativo dei controlli.

Il RUP provvederà a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto tra cui:

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- Garanzia definitiva ove prevista;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo ove previsto;
- Polizza per responsabilità civile ove prevista;

- Spese contrattuali (versamento dell'imposta di bollo).

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla decadenza dall'affidamento e alla segnalazione all'ANAC, nonché ad individuare un nuovo affidatario utilizzando eventualmente i preventivi acquisiti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e alla Legge n.120/2020.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dall'art.53 del D.Lgs. 50/16

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Vedasi documento "Richiesta preventivi".

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF, ...).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e,

infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

PATTO DI INTEGRITA'

relativo all'Appalto:

Affidamento del servizio per la realizzazione di percorso di team building e di coaching a favore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.

CIG: 9784483ACB

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*).

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

- Visto il PNA 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- Vista la DGR_85_2023_02_08 "Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025",

in attuazione di quanto sopra,

L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO:

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il "Patto di Integrità") stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante e l'operatore economico (di seguito, anche l'Impresa) aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento del servizio "assistenza telefonica ai cittadini residenti nella regione Puglia" a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione ed illegalità e comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione e l'Impresa si impegnano a rispettare e a far rispettare, al proprio personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione e dell'Impresa nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione e alla Pubblica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare all'Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della Amministrazione dell'Agenzia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto.

L'Impresa avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'Impresa con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del Contratto.

L'Impresa prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART.4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012 nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

L'Impresa prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Amministrazione, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

- A) risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. In tal caso troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, l'Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
- B) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Affidamento del servizio per la realizzazione di percorso di team building e di coaching a favore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	Premesse.....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	3
3.	Descrizione del servizio.....	3
4.	Durata e valore del contratto	5
5.	Modalità di svolgimento del servizio	6
6.	Condizioni della fornitura/dello svolgimento del servizio.....	6
7.	Fatturazione e pagamenti.....	6
8.	Penali.....	7
9.	Esecuzione in danno.....	8
10.	Modalità di realizzazione.....	8
11.	Obbligazioni dell'appaltatore	9
12.	Codice di comportamento	9
13.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	9
14.	Proprietà dei prodotti	10
15.	Brevetti industriali e diritti d'autore.....	10
16.	Obblighi di riservatezza.....	11
17.	Trattamento dei dati	11
18.	Danni e responsabilità	11
19.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	11
20.	Tracciabilità dei flussi finanziari	12
21.	Risoluzione del contratto	12
22.	Recesso	13

1. **Premesse**

Questa Amministrazione intende avviare un percorso per rafforzare motivazione e lavoro di squadra nei dipendenti della Sezione Protezione civile della Regione Puglia. Tale percorso intende, attraverso la formazione della motivazione e del lavoro di squadra, generare benessere organizzativo e coinvolgimento verso gli obiettivi comuni. A tal fine intende affidare il servizio per la realizzazione di un percorso di **TEAM BUILDING** e di **COACHING** a favore dei dipendenti mediante procedura RDO MePA riservata agli operatori invitati in possesso dell'abilitazione MePA relativo alla Categoria di abilitazione "**Supporto Specialistico**" sottocategoria "**Supporto Specialistico in ambito organizzativo e gestionale**".

Su tali premesse, questo Ente intende affidare il servizio per la realizzazione di percorso di *team building* e di *coaching* a favore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia così come di seguito descritto.

2. **Disciplina normativa dell'appalto**

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d. lgs.n.50/2016, DL. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, D.L. n.77/2021 convertito con legge n.108/2021, relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare/Richiesta preventivi, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione Servizi dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione Supporto specialistico e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

3. **Descrizione del servizio**

La popolazione che sarà coinvolta comprendente dipendenti appartenenti a: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e Dirigenti è costituita da circa 58 unità.

Le principali caratteristiche distintive/capacità che ci si propone di sviluppare nelle risorse umane sono:

- energie per ispirare, motivare e mobilitare;
- gestione gruppi di persone in modo responsabile nei confronti dell'amministrazione;
- motivazione delle risorse assegnate verso il raggiungimento di obiettivi, condividendo le informazioni necessarie, attivando una comunicazione a due vie ed infondendo fiducia;
- assunzione consapevole di responsabilità nel prendere una decisione e sostenerla, in considerazione anche degli eventuali rischi da assumersi;
- saper riconoscere l'effetto che i propri comportamenti e le proprie decisioni producono sulla struttura e sulle persone.

L'intervento, della durata di diciotto mesi, si articolerà in quattro fasi:

- 1) progettazione delle attività di *team building* e *coaching*;
- 2) realizzazione dei materiali di supporto alle attività da realizzare;

- 3) percorsi condivisi di *workshop* partecipativi;
- 4) valutazione e consolidamento dei risultati delle attività svolte.

La prima fase prevede riunioni di lavoro di briefing ed interviste del personale coinvolto (minimo 1 intervista della durata minima di 30 minuti per ciascun membro del personale), nonché l'attività di acquisizione delle informazioni (analisi dei processi e obiettivi da perseguire) e della documentazione necessaria a progettare le attività da svolgere successivamente.

La seconda fase prevede la predisposizione del materiale didattico cartaceo e/o on-line da mettere a disposizione dei partecipanti, la progettazione di dettaglio dell'intervento con riferimento alla metodologia e agli strumenti proposti in sede di offerta, che porti alla realizzazione del piano di lavoro, con indicazione delle modalità operative e del cronoprogramma di tutte le attività previste dal progetto.

La terza fase prevede la realizzazione dei *workshop* partecipativi articolati anche in gruppi di lavoro, distribuiti nell'arco di 9 mesi (si veda cronoprogramma attività riportato in seguito per maggiori dettagli). In particolare, la terza fase prevede la realizzazione di dieci workshop per ciascun gruppo *target* di 15 persone sui seguenti temi:

1. *Team work* e dinamiche del lavoro di gruppo;
2. Fattori che influenzano la motivazione dei collaboratori;
3. Missione, visione, valori delle organizzazioni;
4. Miglioramento continuo;
5. Stili di *leadership* ed impatto sull'organizzazione;
6. *Empowerment* nel settore pubblico;
7. Ambiente organizzazione e produttività nei servizi;
8. Qualità ed eccellenza come obiettivi condivisi;
9. *Decision Making* in contesti complessi;
10. Fattori che influenzano l'assunzione delle decisioni.

La quarta fase sarà finalizzata alla valutazione del coinvolgimento e della motivazione delle persone che hanno partecipato al percorso nonché dei cambiamenti attivati nella comunicazione interpersonale e tra gli uffici della Protezione Civile e nella gestione dei processi aziendali complessi anche in regime di stress, per finire con la valutazione e il consolidamento del cambiamento del clima organizzativo nel suo complesso.

La prestazione dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento dello stesso e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo offerto.

Le attività dovranno essere eseguite principalmente presso la sede della Protezione civile della Regione Puglia e presso altre sedi regionali adeguate al percorso formativo da realizzare.

Il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, all'operatore che avrà presentato il miglior preventivo esprime il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara di seguito riportati:

- Richiesta preventivi;
- Appendice: prescrizioni tecniche"

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella "Richiesta preventivi" prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

Tempistiche di realizzazione delle attività di supporto

Tipologia	Tempistica (giorni lavorativi)
A. progettazione delle attività di <i>team building</i> e <i>coaching</i> – Prima Fase	45 giorni
B. realizzazione dei materiali di supporto alle attività da realizzare – Seconda Fase	20 giorni
C. la realizzazione dei <i>workshop</i> partecipativi articolati anche in gruppi di lavoro – Terza Fase	Si veda cronoprogramma
D. Rapporto sulla valutazione del coinvolgimento e della motivazione delle persone che hanno partecipato al percorso nonché dei cambiamenti attivati nella comunicazione interpersonale e tra gli uffici della Protezione Civile.	Entro la data di conclusione del contratto

Cronoprogramma Attività

	1° anno												2° anno					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Attività																		
Prima Fase (45 giorni lavorativi)																		
Seconda Fase (20 giorni lavorativi)																		
Terza Fase (dal termine della prima fase fino al termine del primo anno)																		
Quarta Fase (dal termine del primo anno fino a conclusione progetto)																		

4. Durata e valore del contratto

- L'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio entro il termine (riportato nel campo "Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi") di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).
- L'importo a base di gara - indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze – è pari ad euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) complessivi, ripartito in diciotto mesi:

- 1) Euro 40.000,00 per la prima, seconda e terza fase;
- 2) Euro 20.000,00 per la quarta fase.

- 3) L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
- Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

5. Modalità di svolgimento del servizio

Lo svolgimento del servizio deve avvenire nel rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile della Stazione Appaltante nonché da suo delegato.

6. Condizioni della fornitura/dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (o della lettera – contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

7. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in step come di seguito specificato:

- **primo step:** la fattura pari al 20% dell'importo contrattuale previsto (Euro 12.000,00 oltre IVA 22%) a seguito dell'avvenuta progettazione delle attività di *team building* e *coaching* – *Prima Fase (45 giorni dall'avvio del servizio)*;
- **secondo step:** la fattura pari al 20% dell'importo contrattuale previsto (Euro 12.000,00 oltre IVA 22%) a conclusione del 1° semestre di attività;
- **terzo step:** la fattura pari a Euro 16.000,00 oltre IVA 22% a conclusione del 1° anno di attività (saldo esecuzione attività della prima, seconda e terza fase);
- **quarto step:** i restanti Euro 20.000,00 (oltre IVA 22%) a conclusione del contratto (saldo attività quarta fase).

Il pagamento dell'importo delle prime tre fatture, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs.50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di verifica della regolare esecuzione. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito lo stesso vanti nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

8. Penali

Si riporta elenco di inadempimenti contrattuali soggetti all'applicazioni di penali:

Tipo	Descrizione	Importo
avvio esecuzione attività del contratto	Rinvio, per cause imputabili al Fornitore, della data di inizio effettivo di inizio dell'esecuzione del servizio prevista entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).	0,3 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo.
Ritardo ultimazione attività fase 1	La fase 1 , come da cronoprogramma, deve concludersi entro 45 giorni lavorativi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio;	0,5 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo.

Ritardo ultimazione attività fase 2	La fase 2, come da cronoprogramma, deve concludersi entro 20 giorni lavorativi dalla data di conclusione della fase 1;	0,5 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo.
Ritardo ultimazione attività fase 3	La fase 3, come da cronoprogramma, deve concludersi entro 1 anno solare dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio;	0,5 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo.
Ritardo esecuzione singolo workshop	Ciascun workshop deve essere eseguito entro cinque giorni lavorativi rispetto alla data indicata in fase di progettazione della attività dall'operatore economico.	0,5 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo.
Ritardo ultimazione contratto	L'esecuzione del servizio deve terminare entro 18 mesi dalla data di avvio. Entro tale data l'operatore deve consegnare il Rapporto sulla valutazione del coinvolgimento e della motivazione delle persone che hanno partecipato al percorso nonché dei cambiamenti attivati nella comunicazione interpersonale e tra gli uffici della Protezione Civile	1 per mille dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali elencate in precedenza verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

9. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altro operatore con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

10. Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà - se diverso -, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, **un responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti il servizio.

11. *Obbligazioni dell'appaltatore*

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

12. *Codice di comportamento*

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. *Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro*

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

14. Proprietà dei prodotti

Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2, la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

15. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;

b) sostituirlle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

16. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

17. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

18. Danni e responsabilità

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

21. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità ove sottoscritto dalla stazione appaltante;
- l) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- m) in caso di subappalto non autorizzato;
- m) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- n) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- o) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

22. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;

iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (*solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP*), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Dirigente / Il responsabile